

Scheda informativa per i clienti per la notifica di un sinistro in caso di Garanzia 2+2 o Shop Garant

Garanzia 2+2 incl. Shop Garant:

Notificare un sinistro in modo semplice e veloce

Dopo la scadenza della garanzia del produttore (2 anni dalla data d'acquisto) o in un caso Shop Garant (entro 7 giorni dalla data d'acquisto) notificate il vostro sinistro direttamente a Helvetic Warranty.

Notificate il sinistro il prima possibile online all'indirizzo:

www.helvetic-warranty.ch

Per notificare un sinistro occorrono i seguenti documenti:

- Ricevuta d'acquisto di Media Markt
- Codice IMEI o numero di serie dell'oggetto assicurato (è indicato sul dispositivo, sulla confezione o talvolta sulla ricevuta d'acquisto)
- Fotografie del dispositivo danneggiato (in un caso Shop Garant)

Se vi serve assistenza per la notifica online di un sinistro, potete contattarci come segue:

Hotline sinistri: 0848 640 600

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì / dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Una volta accettato il sinistro, Helvetic Warranty intraprenderà i passi necessari per la riparazione del danno.

Importante:

Tenete presente che il danno deve prima essere verificato da Helvetic Warranty.

In caso di riparazione senza previa approvazione di Helvetic Warranty, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte.

Informazioni per i clienti dell'assicurazione collettiva Garanzia 2+2 (edizione giugno 2022)

Stipulante	<p>Tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia») in veste di assicuratore e Media Markt Svizzera SA, Allmendstrasse 23, 8953 Dietikon (di seguito «Media Markt») in veste di stipulante sussiste un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»).</p> <p>Tale contratto di assicurazione collettiva prevede determinate prestazioni assicurative in relazione alla Garanzia 2+2 distribuita da Media Markt.</p>
Assicuratore	<p>L'ente che assicura i rischi in relazione a tutte le parti integranti concordate della presente assicurazione è:</p> <p>Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA</p>
Competenze relative all'assicurazione e alla liquidazione dei sinistri	<p>La società cui compete la gestione di questa assicurazione e la liquidazione di eventuali sinistri è:</p> <p>Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.</p>
Persona assicurata	<p>I clienti di Media Markt possono aderire al contratto di assicurazione collettiva. Il diritto così acquisito alla copertura assicurativa può essere fatto valere solo nei confronti dell'Helvetia.</p> <p>Sono assicurati e aventi diritto i clienti che hanno optato per la Garanzia 2+2 all'acquisto di un dispositivo.</p>

Condizioni generali d'assicurazione Media Markt Garanzia 2+2
Edizione 06/2022

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia), in qualità di assicuratore, e Media Markt Svizzera SA (Media Markt), in qualità di stipulante.

1. Acquisto, inizio e durata dell'assicurazione

La copertura «Garanzia 2+2» può essere stipulata contemporaneamente al contratto di compravendita per il dispositivo interessato, oppure entro la scadenza della garanzia accordata per contratto da Media Markt (garanzia per i difetti della cosa). In caso di stipula del contratto d'assicurazione successiva al contratto di compravendita, la copertura Shop Garant decade.

a) Copertura «Estensione della garanzia»

La copertura assicurativa relativa all'estensione della garanzia inizia al momento della scadenza della garanzia accordata per contratto da Media Markt (garanzia per i difetti della cosa) di due anni, ossia 24 mesi dopo la messa in funzione o l'acquisto del dispositivo assicurato e termina:

- trascorsi due anni (24 mesi) dall'inizio;
- in caso di danno totale.

b) Copertura «Shop Garant»

La copertura assicurativa ha inizio alla data d'acquisto e termina alla decorrenza di 7 giorni civili o in caso di danno totale.

2. Revoca dell'assicurazione

La persona assicurata può revocare l'assicurazione entro 30 giorni dal momento dell'acquisizione della Garanzia 2+2, a condizione che fino a quel momento non sia stato notificato nessun sinistro. L'assicurazione si estingue con la presentazione della dichiarazione di revoca. Il premio corrisposto viene rimborsato alla persona assicurata.

3. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

4. Persona assicurata

Assicurato e avente diritto in caso di evento assicurato è il titolare della ricevuta d'acquisto su cui sono indicati la stipula dell'assicurazione «Media Markt Garanzia 2+2» e il dispositivo elettronico assicurato. La persona assicurata dev'essere obbligatoriamente domiciliata in Svizzera.

5. Dispositivo assicurato

L'assicurazione copre il dispositivo definito nella ricevuta d'acquisto di Media Markt e indicato nell'ambito della Garanzia 2+2 con codice IMEI o numero di serie, inclusi gli accessori compresi nella dotazione di base, fino a un massimo di CHF 200.—.

L'assicurazione è valida anche per il dispositivo sostitutivo nel caso di una sostituzione coperta da garanzia (garanzia legale o garanzia commerciale del produttore o del venditore) per la durata dell'assicurazione.

6. Passaggio di proprietà

Se il dispositivo assicurato passa a un nuovo proprietario, la copertura assicurativa è valida anche per il legittimo acquirente, a patto che sia domiciliato in Svizzera.

7. Eventi assicurati

a) Coperture «Estensione della garanzia»

L'assicurazione copre la perdita improvvisa e imprevista della capacità di funzionamento di un dispositivo assicurato conseguente a difetti di costruzione, del materiale, di fabbricazione o a errori di calcolo (analogamente alla garanzia del produttore).

L'elenco è esaustivo.

b) Coperture «Shop Garant»

L'assicurazione copre il danneggiamento o la distruzione del dispositivo assicurato a seguito di un'influenza esterna improvvisa o imprevedibile conseguente a:

- umidità o liquidi (escluse piene e inondazioni);
- influenza esterna violenta (ad es. caduta), danni da sabbia, cortocircuito o sovratensione.

L'elenco è esaustivo.

8. Prestazioni

a) In caso di sinistro, l'Helvetia eroga le seguenti prestazioni:

In caso di danno parziale:

- le spese di riparazione, al massimo fino a concorrenza del valore attuale (senza abbonamento) del dispositivo assicurato al momento del sinistro; per i telefoni cellulari esiste la possibilità della sostituzione in luogo della riparazione.

In caso di danno totale:

- un indennizzo, sotto forma di buono Media Markt, del valore del dispositivo assicurato previo ammortamento del prezzo d'acquisto originario secondo le seguenti tabelle (valore attuale). Se tale versamento è antieconomico, il cliente riceverà un dispositivo sostitutivo dello stesso tipo e qualità. La valutazione dell'economicità ai sensi della presente condizione compete all'Helvetia e a Helvetic Warranty.

In caso di danno totale, il dispositivo diventa di proprietà dell'assicuratore e, su richiesta, deve essere consegnato a Helvetic Warranty prima dell'erogazione della prestazione assicurativa. Un danno totale è presente quando la riparazione del dispositivo non è tecnicamente possibile o è antieconomica. Ai sensi delle presenti condizioni, una riparazione è ritenuta antieconomica se i costi che ne conseguono sono superiori al valore attuale secondo la seguente tabella.

Estensione della garanzia

Età del dispositivo in mesi	Indennizzo massimo del prezzo d'acquisto originario
25-36	80%
37-48	60%

Shop Garant

Età del dispositivo in giorni	Indennizzo massimo del prezzo d'acquisto originario
1-7 giorni	100%
Dall'8° giorno	0%

9. Esclusioni

a) Esclusioni generali

L'assicurazione non copre i danni:

- conseguenti ad abbandono, perdita o spostamento;
- conseguenti a incendio o eventi naturali;
- conseguenti a disposizioni delle autorità;
- che rientrano nelle prestazioni di garanzia, risp. nella responsabilità del produttore o del venditore;
- agli alloggiamenti o alle parti esterne del dispositivo assicurato, a condizione che il suo funzionamento non sia compromesso;
- conseguenti a inosservanza delle istruzioni per l'uso, perdita di dati, danni al software e danni causati da virus informatici;
- causati da lavori di riparazione, manutenzione, ripristino o pulizia;
- se la persona assicurata non è in grado di mettere a disposizione il dispositivo danneggiato;
- che sono da attribuire a negligenza grave o dolo dell'avente diritto;
- per i quali il processo di riparazione non è gestito tramite Helvetic Warranty;
- responsabili di spese per il recupero di dati, software, informazioni o musica memorizzati sul dispositivo;
- relativi al normale calo delle prestazioni di batterie e dispositivi di illuminazione;
- dovuti a modifiche apportate al dispositivo assicurato non autorizzate dal produttore o dal venditore;
- responsabili di spese già coperte da un'altra assicurazione o garanzia del produttore o rivenditore e sulla cui base è stata erogata una prestazione nel caso specifico;
- definibili come danni e difetti coperti da altre polizze assicurative;
- definibili come danni e difetti riconducibili a una manutenzione carente o alla mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione consigliate dal produttore.

Parimenti, l'assicurazione non copre:

- le spese di verifica nel caso in cui non si riscontri nessun danno assicurato a carico del dispositivo.

b) Ulteriori esclusioni dall'estensione della garanzia

Non sono assicurati:

- i danni dovuti a influenza esterna;
- i danni che sfociano in un ritiro dal mercato da parte del produttore.

10. Gestore dei sinistri

I sinistri sono gestiti esclusivamente da Helvetic Warranty, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.

11. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente (entro e non oltre 14 giorni dalla scoperta) a Helvetic Warranty utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione e, qualora venga richiesto, compilando il modulo per notificare il sinistro online.

- Telefono: 0848 640 600
- Internet: www.helvetic-warranty.ch

La persona assicurata è inoltre tenuta a

- comunicare il codice IMEI/numero di serie di un oggetto assicurato e, su richiesta, a inoltrare la ricevuta d'acquisto e fotografie del dispositivo.

12. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa oppure se è dimostrato che la violazione non ha influito né sul verificarsi dell'evento assicurato, né sull'estensione delle prestazioni dovute dall'Helvetia.

13. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti d'assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla presente assicurazione.

Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà a erogare le prestazioni ai sensi delle presenti CGA.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di erogare le prestazioni derivante dal presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al proprio obbligo di erogare le prestazioni e se sussiste un danno che va rimborsato in base alle presenti CGA, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile nel quadro delle presenti CGA. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazione degli obblighi, sottoassicurazione o valutazioni diverse in caso di sinistro non vengono rimborsate conformemente alle presenti CGA.

14. Foro competente e diritto applicabile

Foro competente per tutte le controversie derivanti dalla presente assicurazione o a essa correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. La presente assicurazione è disciplinata dal diritto svizzero.

15. Trattamento dei dati

L'Helvetia e Helvetic Warranty trattano i dati solo nella misura necessaria alla gestione di contratti, sinistri e prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli assicuratori precedenti, a coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero nonché a società nazionali ed estere del Gruppo Helvetia. L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare quelle sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul trattamento dei dati sono disponibili su <http://www.helvetia.ch/protezionedeidati>.

Per combattere le frodi assicurative, l'Helvetia è collegata al sistema di segnalazione e informazione delle compagnie di assicurazione svizzere (HIS), gestito da SVV SOLUTION AG. La notifica all'HIS viene effettuata per motivi predefiniti riguardanti il diritto assicurativo. Ciascuna persona viene informata per iscritto in merito alla propria notifica. La raccolta di tali dati viene notificata all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e i dati vengono immessi sulla base di un regolamento a lui noto. Titolare di questa banca dati è SVV SOLUTION AG. Troverete maggiori informazioni sul sistema HIS sul sito www.svv.ch/his.